



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3110**

Prot. n. 298D09S158

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

Il giorno **22 Dicembre 2009** ad ore **10:55** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. sono state emanate le disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominato "Regolamento". In esso vengono disciplinati, tra l'altro, i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2446 sono state approvate le prime disposizioni attuative del Regolamento (artt. 7 e 8) in merito ai criteri e alle modalità per il riconoscimento degli Organismi di abilitazione (allegato A), allo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti fra l'OdA e la Provincia (allegato B), alla fissazione dell'entità delle tariffe per l'iscrizione nell'elenco dei certificatori (allegato C), ai criteri e alle modalità per lo svolgimento delle verifiche a seguito dei corsi di formazione (allegato D), ai criteri e alle modalità di gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati (allegato E).

Nell'art. 6 del Regolamento sono contenute le disposizioni in merito all'attestato di certificazione energetica. In particolare l'attestato deve riportare il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario, la stima delle emissioni di CO₂ e la classe energetica di appartenenza; deve inoltre essere compilato ed asseverato dal soggetto certificatore secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale. L'attestato infine deve essere trasmesso in copia al comune - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

Con la presente deliberazione si intende approvare i modelli provinciali di attestato di certificazione energetica (Allegato F e Allegato G), rispettivamente per gli edifici ad uso residenziale a carattere continuativo (categoria E1.1, ex art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412) e gli edifici destinati a tutti gli altri usi (tutte le altre categorie ex art. 3 del DPR citato), nei quali sono riportati i dati generali dell'edificio, la classe di appartenenza, l'energia primaria, i dati generali sull'involucro e sugli impianti, i dati relativi alla progettazione, costruzione, i sopralluoghi effettuati, il software usato per il calcolo, nonché i dati relativi al soggetto certificatore.

In altro allegato si definiscono i criteri e le modalità per il rilascio di tale certificato (Allegato H). In particolare il soggetto certificatore attiva una procedura relativa alla certificazione a seguito di uno specifico incarico, esamina gli elaborati del progettista depositati inizialmente per l'ottenimento del titolo edilizio, verifica, nel corso dei sopralluoghi, la corretta esecuzione dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nel progetto, verifica la prestazione energetica del sistema edificio -

impianto, attribuisce la classe energetica e rilascia il certificato.

L'Allegato H contiene inoltre le casistiche in base alle quali redigere l'attestato, distinguendo in base alla destinazione d'uso, alle tipologie edilizie ed al numero di impianti termici presenti. Per gli edifici di qualità energetica elevata sono poi indicate verifiche strumentali per meglio accertare la corretta esecuzione dell'opera.

Infine, l'Allegato H riporta disposizioni circa le procedure di trasmissione dei certificati. La legge provinciale n. 1/2008 prevede che gli attestati di certificazione energetica siano trasmessi ai comuni di competenza anche per via telematica; a tal proposito, si ritiene che tale modalità di rapporto fra soggetti certificatori ed amministrazioni vada perseguito fin da subito, attraverso un sistema informatico che consenta di espletare le procedure tecniche ed amministrative della certificazione nella maniera più semplice ed efficiente. Si propone pertanto di incaricare il Direttore dell'Agenzia provinciale per l'energia, in collaborazione con il Dipartimento per l'Innovazione, ricerca e i.c.t., di mettere a punto e approvare un apposito provvedimento di attuazione delle disposizioni riportate al punto 10. dell'Allegato H, contenente i dettagli sulla documentazione da trasmettere, sulle modalità informatiche e sui tempi di entrata in vigore di tale procedure. In via transitoria, fino all'approvazione di tale provvedimento, si dispone che la trasmissione telematica riguardi solamente i dati necessari al rilascio dell'Attestato.

Si intende inoltre integrare, in attesa dell'approvazione della normativa tecnica UNI TS 11300 parte 4, l'Allegato A del Regolamento con un punto 3.5 concernente "Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria". I fattori utilizzati intendono riconoscere in termini premiali, similmente a quanto già fatto da altre Regioni, l'uso di fonti rinnovabili utilizzate dall'edificio e prodotte in situ.

Infine, considerata la presenza sul territorio provinciale di un certo numero di professionisti specializzati secondo lo standard CasaClima con la qualifica di "Esperto CasaClima" e/o di "Consulente CasaClima", si propone di integrare l'Allegato D alla deliberazione n. 2446 di data 16 ottobre 2009 nel senso di riconoscere, ai fini dell'accesso alla qualifica di soggetto certificatore in provincia di Trento, il percorso formativo tecnico già acquisito. Pertanto, tali professionisti potranno accedere agli elenchi di soggetti certificatori provinciali, previa verifica dei titoli di studio già indicati nel Regolamento, completando la loro formazione tramite la partecipazione alla parte più propriamente procedurale del percorso formativo (corso della durata di almeno 20 ore di cui al punto b) 3.) del già citato Allegato D, oltre a sostenere l'esame finale.

In osservanza a tali disposizioni, sentita l'Agenzia provinciale per l'energia, si propone di approvare i seguenti Allegati denominati, in considerazione dell'unicità del corpus regolamentare e dell'univocità dei riferimenti, in modo continuativo rispetto agli allegati già approvati con la deliberazione n. 2446 del 16 ottobre 2009 già citata:

1. l'Allegato F, riportante lo schema di Attestato di Certificazione Energetica per gli edifici ad uso residenziale a carattere continuativo (categoria E1.1, ex art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);
2. l'Allegato G, riportante lo schema di Attestato di Certificazione Energetica per tutti gli altri edifici (tutte le categorie, esclusa la E1.1, ex art.3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);

3. l'Allegato H, concernente la procedura per la compilazione e il rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica;
4. l'Allegato I, concernente l'integrazione dell'Allegato A alle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., con un punto 3.5 concernente "Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria".

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- visto il Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare gli Allegati F, G, H, come descritti in premessa, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato I, concernente l'integrazione dell'Allegato A alle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., con un punto 3.5 concernente "Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria", come descritto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di integrare il punto b) dell'Allegato D alla deliberazione n. 2446 di data 16 ottobre 2009 con il seguente ultimo comma: "I professionisti che hanno ottenuto la qualifica di "Esperto CasaClima" e/o la qualifica di "Consulente CasaClima" alla data del 31 dicembre 2009 e che intendono promuoversi come certificatori in Provincia di Trento, dovranno completare la loro formazione tramite la partecipazione al corso della durata di almeno 20 ore di cui al punto b) 3., oltre a sostenere l'esame finale.";
4. di incaricare il Direttore dell'Agenzia provinciale per l'energia ad approvare, in collaborazione con il Dipartimento per l'Innovazione, ricerca e i.c.t., un apposito provvedimento di attuazione delle disposizioni riportate al punto 10. dell'Allegato H, dando atto che, fino all'approvazione di tale provvedimento la trasmissione telematica riguardi solamente i dati necessari al rilascio dell'Attestato;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

GC

Allegato parte integrante

Allegato H

Allegato H:

Criteri e modalità per la compilazione del certificato energetico per gli edifici di cui all'art. 5, comma 1, lettere dalla a) alla e) del regolamento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento d'attuazione per la certificazione energetica degli edifici, approvato con DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, sono stabilite le seguenti modalità per la compilazione dell'attestato di certificazione energetica.

1. L'attestato di certificazione energetica, in seguito denominato ACE, compilato, asseverato e rilasciato dal soggetto certificatore deve essere redatto in conformità ai modelli approvati dalla Giunta provinciale.
2. Per gli edifici di cui all'art. 5, comma 1, lettere dalla a) alla e) del Regolamento sopra citato, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, prima dell'inizio dei lavori, affida ad un soggetto certificatore, iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati di cui all' art. 8 del Regolamento, l'incarico di redigere l'ACE.
3. Il soggetto certificatore attiva la procedura relativa alla certificazione energetica, identificata da un numero di protocollo e/o codice alfanumerico. Lo stesso numero di protocollo e/o codice alfanumerico deve essere riportato sull'ACE.
4. Per gli edifici di cui all'art. 5, comma1, lettere dalla a) alla e) del Regolamento sopra citato, è obbligo del soggetto certificatore:
 - a. esaminare gli elaborati del progettista, comprensivi di elaborati tecnici e calcoli energetici, depositati inizialmente per l'ottenimento del titolo edilizio;
 - b. eseguire un minimo di 3 sopralluoghi, durante i lavori di costruzione;
 - c. acquisire gli elaborati tecnici e calcoli energetici relativi all'edificio "come costruito" per verificarne la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto;
 - d. attribuire la classe energetica e rilasciare l'ACE.
5. E' obbligo redigere, ad ogni sopralluogo, un verbale con relativa documentazione fotografica. Una sintesi del verbale deve essere inserita nell'ACE, mentre la documentazione integrale dovrà essere conservata, per eventuali controlli ed ispezioni future, presso il soggetto certificatore, per il periodo di validità del certificato.
6. Sono previste differenti modalità di rilascio dell'ACE:

- a. nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, dotati di impianti di riscaldamento autonomi, la certificazione energetica deve essere riferita alla singola unità immobiliare;
 - b. nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, la certificazione energetica riguarda l'intero edificio;
 - c. nel caso di una pluralità di edifici, serviti da un unico impianto di riscaldamento centralizzato, la certificazione energetica riguarda il singolo edificio, utilizzando il rendimento medio stagionale dell'impianto centralizzato per il calcolo pro quota del consumo di energia primaria di ciascun edificio;
 - d. per gli edifici con destinazione d'uso differenziata, ossia quando il calcolo della prestazione è differenziato in kWh/m²anno e in kWh/m³anno, la certificazione energetica riguarda le singole parti di edificio con destinazione d'uso diverse;
 - e. per gli edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi, qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.
7. Nel caso di edifici il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A o A+, è obbligatorio effettuare specifici controlli di cantiere sulla corretta esecuzione di strutture e particolari costruttivi.
 8. Nel caso di edifici il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A+, è obbligo effettuare il blower door test, secondo UNI EN 13829. Per gli edifici con una pluralità di unità immobiliari, il blower door test va eseguito su almeno il 20% del numero di unità. Tutte le unità immobiliari ubicate nel sottotetto devono comunque essere testate.
 9. Le procedure per l'avvio della certificazione, la compilazione e il rilascio dell'ACE sono esperite esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico predisposto dall'Organismo di abilitazione.
 10. Durante un primo periodo transitorio, le informazioni che occorrono al rilascio dell'ACE dovranno essere inserite manualmente nelle apposite maschere accessibili dal portale dell'Organismo di abilitazione; a regime, le informazioni dovranno essere generate e trasmesse, in formato XML, insieme a dati di calcolo e documentazioni di progetto che hanno determinato i risultati della certificazione. Le caratteristiche tecniche dei files di trasmissione saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'energia, con il quale saranno fissati anche i dettagli sulla documentazione da trasmettere, sulle altre modalità informatiche e sui tempi di entrata in vigore del sistema a regime.
 11. Per gli edifici di cui all'art. 5, comma1, lettere dalla a) alla e) del Regolamento sopra citato, in concomitanza al deposito della dichiarazione di fine lavori, il soggetto certificatore rilascia al richiedente l'ACE, debitamente timbrato e firmato, e trasmette contestualmente, per via telematica, copia al Comune di competenza. L'ACE deve essere inviata ai Comuni per tramite di

posta elettronica certificata. Eventuali copie conformi dell'Attestato saranno rilasciate dal Comune.

Allegato parte integrante

Allegato I

Allegato I:

Allegato integrativo dell'Allegato A alle "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", approvato con DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

3.5 Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria

In attesa dell'emanazione della normativa tecnica: UNI TS 11300 parte 4, "Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria", si dispone di adottare, ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria, i fattori di conversione dei principali vettori energetici riportati nella Tabella A.

I fattori utilizzati intendono riconoscere in termini premiali l'uso di fonti rinnovabili utilizzate dall'edificio e prodotte *in situ*.

Tabella A: Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria

Fattori di conversione in energia primaria	
Combustibili fossili (metano, gasolio, carbone, GPL)	1
Energia elettrica	2,5
Fonti rinnovabili:	
- legna, biomasse	0,8
- eolico, fotovoltaico	0,5
- solare termico	0,0
Teleriscaldamento:	
- combustibili fossili	1,0
- a biomassa /legna	0,8
- misto	0,9
- recupero di calore da processi produttivi o da cogenerazione industriale	0,9

I fattori di conversione riportati nella tabella cessano di essere applicati con l'entrata in vigore della normativa tecnica sopra citata.